

N. TAR	2012 - 030
N. PROTOCOLLO	52678 DEL 26.4.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale , per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Apertura di contingente tariffario comunitario per pesche, pere e ananassi originari dello Swaziland.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113 del 25.4.2012 che pubblica la decisione di esecuzione 2012/213/UE della Commissione recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n.1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi.

Relativamente alla citata deroga, si evidenzia - pertanto - che,

- le pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 9997 e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 9798, nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 7092 e ex 2008 7098 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 4090, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate nella decisione 2012/213/UE;
- per i suddetti prodotti, **dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012**, è aperto il contingente di cui al numero d'ordine 09.1628, gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 *bis*, *ter* e *quater* del regolamento (CEE) n.2454/93.

Per l'individuazione delle condizioni e modalità di applicazione si rimanda alla lettura della decisione 2012/213/UE allegata alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
f.to Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”